

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Delibera n. 2/2025

Esercizio 2025

Itinerario Napoli – Bari: Raddoppio tratta Apice – Orsara
I Lotto funzionale Apice – Hirpinia
(CUP J77I4000000009)

Progetto Esecutivo della variante “VAR 46” – Viadotto VI02 Versante Grottaminarda

Direzione Investimenti Area Campania, Sardegna e Adriatica
Il Direttore

- VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare, gli artt. 169, commi 3, 5 e 6 e 166, ancora applicabili in forza di quanto previsto dall’art. 225 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*” commi 10, 11 e 12 del D. Lgs. 36/2023, relativi alle infrastrutture strategiche;
- VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. n. 108/2021 (D.L. 77/2021) e, in particolare, l’art. 29 ai sensi del quale “*La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria*”;
- VISTO il D. lgs. n. 42/2004 e, in particolare, l’art. 146;
- VISTO il D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla l. 164/2014 e s.m.i. recante “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, con cui l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane è stato nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- VISTO l’art. 1, comma 3, del medesimo D.L. 133/2014, con cui è stato disposto che gli interventi da realizzarsi sull’area di sedime dell’Itinerario Ferroviario Bari - Napoli, nonché quelli



strettamente connessi all'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, configurando, tale disposizione, una dichiarazione di pubblica utilità *ex lege*;

- VISTO l'art. 7, comma 9-bis, del D.L. 210/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016, che ha sostituito, all'art. 1 comma 1 del richiamato D.L. 133/2014, le parole "*Ferrovie dello Stato S.p.A.*" con le parole "*Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.*", con conseguente subentro dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella carica di Commissario - per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo - Catania - Messina;
- VISTA l'Ordinanza n. 27 pubblicata in Gazzetta Ufficiale - foglio delle inserzioni - n. 144 in data 6 dicembre 2016, con la quale il Commissario *pro tempore* ha approvato con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 133/2014, dell'art. 165 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i., il progetto preliminare del raddoppio della tratta ferroviaria Apice - Orsara, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale dell'opera, del perfezionamento, ad ogni fine urbanistico-edilizio, dell'intesa Stato-Regione per la localizzazione dell'intervento con automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati, e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili su cui l'opera è localizzata;
- VISTO l'art. 1, comma 1138, della L. n. 205/2017 e s.m.i., che ha prorogato il termine di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. n. 133/2014, relativo alla durata dell'incarico del Commissario al "*31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla itinerario ferroviario Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014*";
- VISTA l'Ordinanza n. 35, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - foglio delle inserzioni - n. 52 in data 5 maggio 2018, con la quale il Commissario *pro tempore* ha approvato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 133/2014, degli art. 166 e 167, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001, con prescrizioni, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del I Lotto funzionale Apice-Hirpinia del raddoppio della tratta ferroviaria Apice - Orsara;



- VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 (DL 32/2019) e, in particolare, l'art. 4, comma 1 che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli *“interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale”* e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- VISTO il DPCM del 16 aprile 2021, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, con il quale l'Ing. Roberto Pagone è stato nominato Commissario Straordinario, ai sensi del sopra richiamato art. 4 del DL 32/2019, per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli -Bari – di cui la tratta Apice - Hirpinia è parte integrante – quale intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comporta un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;
- VISTO l'art. 10-*bis*, comma 2 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni in L. 18 luglio 2025, n. 105 (D.L. 73/2025), che modifica l'art. 1, comma 15 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (DL 32/2019) prevedendo che fino al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato”*;
- VISTO che la realizzazione dell'intervento in argomento trova finanziamento anche nelle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- VISTA la Disposizione Organizzativa n. 711/AD del 20/12/2024, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Area Campania, Sardegna e Adriatica di RFI è stata attribuita *ad interim* all'Ing. Lucio Menta, Direttore Investimenti di RFI S.p.A.;

CONSIDERATO che in seguito all'approvazione del Progetto Definitivo dell'intervento, i monitoraggi condotti durante le fasi di cantiere hanno evidenziato un mutato quadro geomorfologico relativo al versante in sinistra Ufita, nel tratto di linea all'aperto compreso fra



le Gallerie Grottaminarda e Melito, con conseguente necessità di introdurre modifiche progettuali al viadotto di progetto VI02 volte alla protezione dal rischio frana delle opere di fondazione dello stesso, posto tra le progressive km 4+681.85 e km 5+111 della linea AV Apice Hirpinia; dette opere di variante - ricadenti nell'ambito della Regione Campania e interessano il territorio del Comune di Melito Irpino, in Provincia di Avellino - pur non avendo rilievo localizzativo, ricadendo all'interno del corridoio individuato ai fini urbanistici di cui all'art. 169, comma 3 del d.lgs. 163/2006, hanno rilievo sostanziale sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico e hanno comportato modifiche al piano particellare di esproprio; pertanto ai fini dell'approvazione delle stesse, si è proceduto in conformità a quanto previsto dall'art. 169, comma 5 del d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale *“L' istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166”*;

- VISTA la nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\58 del 14/01/2025, con la quale RFI S.p.A. ha trasmesso il progetto esecutivo della variante “VAR 46” al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
- VISTA la nota prot. CS. 01\2025 del 21/01/2025, con la quale il Commissario straordinario, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019 per i progetti in gestione commissariale, ha richiesto alla Regione Campania, alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (SS PNRR) e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (SABAP SA) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 con riferimento alla variante in argomento; VISTA la nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\143 del 27/01/2025, con la quale RFI, in conformità a quanto stabilito dall'art. 169, comma 5 del d.lgs. 163/2006, ha trasmesso il progetto esecutivo della variante “VAR 46”, a tutte le amministrazioni interessate, per rendere le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni di cui all'art. 166, comma 3 del d.lgs.163/2006;
- VISTA la nota prot. CS. 09/2025 del 11/04/2025, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso al Presidente della Regione Campania la relazione informativa sull'iter autorizzativo ai fini dell'espressione dell'intesa prevista dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32/2019 per l'approvazione del progetto esecutivo della variante in argomento, stante il fatto che, in allora, non era vigente la norma (*i.e.* art. 1, comma 15 del DL 32/2019 che consentiva alla stazione appaltante di approvare direttamente tutte le tipologie di variante da apportare a progetti di infrastrutture strategiche ex Legge Obiettivo);



- VISTA la nota prot. CS. 17/2025 del 30/07/2025, con la quale il Commissario ha rappresentato alla Regione Campania che, in seguito alla sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 10-*bis* del DL 73/2025 che ha esteso l'applicabilità dell'art. 1, comma 15, del DL 32/2019 anche al 2025, il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. procederà ad approvare direttamente la variante in argomento, non essendo più necessario acquisire l'intesa regionale di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32/2019, attesa anche la natura non localizzativa della variante medesima;
- VISTO l'avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità integrativa delle opere previste dal progetto esecutivo di variante effettuato in data 7 febbraio 2025 con avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e sul quotidiano a diffusione locale "Il Mattino" ed. Avellino, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 169, comma 6, e 166, comma 2, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; medesimo avviso è stato inoltre pubblicato nella sezione dedicata sul sito web di Italferr S.p.A. al fine di garantire la massima diffusione dell'informativa circa l'avvio del procedimento;

PRESO ATTO

1.

in merito al profilo ambientale:

- con nota prot. n. 17077 del 30/01/2025 il MASE ha dichiarato la procedibilità dell'istanza;
- con Decreto n. 130 del 13/03/2025, il MASE, sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 265 del 21/02/2025 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito agli aspetti ambientali di competenza, ha comunicato la sussistenza delle condizioni perché la proposta "*Variante 46 Viadotto VI02 Versante Grottaminarda*" del progetto esecutivo "*Itinerario Napoli-Bari. Raddoppio tratta Apice-Orsara. I lotto funzionale Apice-Hirpinia*" sia approvata direttamente dal soggetto aggiudicatore, prevedendo altresì che "*Deve essere ottemperata la condizione ambientale n. 1 di cui al parere n. 265 del 21 febbraio 2025 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, la cui ottemperanza è posta in capo a questo Ministero in qualità di Autorità Competente, da ottemperare nell'ambito della procedura di Verifica di Attuazione, ai sensi dell'artt. 185, cc. 6 e 7 del D. Lgs. 163/2006 del progetto esecutivo "Itinerario Napoli-Bari. Raddoppio tratta Apice-Orsara. I lotto funzionale Apice-Hirpinia"*";
- con nota del 23 giugno 2025, RFI S.p.A. ha trasmesso la documentazione ai fini della verifica di ottemperanza della citata condizione n. 1 di cui al parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 265 del 21/02/2025;



- sulla base del parere n. 491 del 28/07/2025 della Commissione tecnica VIA-VAS, il MASE decreto n. 531 del 10/9/2025, ha disposto che *“la condizione ambientale n. 1 risulta ottemperata per la presente fase progettuale e sarà da ottemperare in fase post operam come indicato dalla c.a. 1 stessa.”* con la condizione che *“deve essere ottemperata la condizione ambientale n. 1 di cui al parere n. 265 del 21 febbraio 2025 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS per la fase post operam, come indicato dalla condizione ambientale n. 1 medesima, la cui ottemperanza è posta in capo a questo Ministero in qualità di Autorità Competente”;*

in merito al profilo della tutela paesaggistica e archeologica:

- con nota prot. 5177-P del 21/02/2025 la SS PNRR ha richiesto la trasmissione del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino (SABAP SA);
- con nota prot. 1094 del 21/03/2025, il Comune di Melito Irpino, autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ha trasmesso alla SABAP SA la documentazione necessaria, comprensiva della relazione tecnica illustrativa, al fine di acquisire il parere vincolante della medesima Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- con nota prot. 9163 del 28/3/2025 la SS PNRR, ritenuto di poter aderire al parere della competente SABAP SA di cui alla nota prot. n. 6713-P del 21/03/2025, ha espresso *“parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere proposte così come descritte e graficizzate negli elaborati progettuali allegati alla suddetta istanza, subordinando l’efficacia del presente parere al tassativo rispetto delle prescrizioni:*
 - *dovranno essere realizzate le opere di mitigazione post opera, soprattutto lungo la fascia riparia del fiume Ufita, così come indicate nel Progetto esecutivo di Variante”.*

Con riguardo al profilo della tutela archeologica, la SS PNRR ha inoltre espresso NULLA OSTA alla realizzazione della variante *de quo*, a condizione che le lavorazioni previste siano effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *“tutte le opere che prevedono scavi e/o movimento di terra siano realizzate sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia”;*
- *“in tutte le aree in cui è prevista la realizzazione di palificate, le operazioni di scotico preliminari all’infissione dei pali dovranno essere condotte, con la costante assistenza degli archeologi incaricati e indipendentemente dalle quote di progetto, fino al raggiungimento dello strato geologico basale. Una*



volta raggiunto tale livello, previa trasmissione di un'apposita relazione a firma dei professionisti incaricati dell'assistenza tecnica scientifica in corso d'opera, le successive fasi di infissione dei pali potranno avvenire in assenza di assistenza archeologica”;

- con nota prot. PG/172470/2025 del 03/04/2025 la Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio – U.O.D. 50 09 01 – Pianificazione territoriale – Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo ha specificato che “... anche per le future istanze di Autorizzazioni Paesaggistiche relative ad opere puntuali e/ o varianti ad infrastrutture già validate ed approvate ricadenti nell'ambito di un solo comune, comunque dotato della Commissione Locale per il Paesaggio” ... “la competenza al rilascio delle stesse resta in capo all'amministrazione comunale interessata dall'intervento a farsi”, invitando pertanto il Comune di Melito Irpino a concludere il procedimento con rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- con prot. 1446 del 10/04/2025 il Comune di Melito Irpino, viste e richiamate le prescrizioni contenute nei pareri espressi dalla SS PNRR con nota prot. 9163 del 28/3/2025 e dalla SABAP SA con nota prot. n. 6713-P del 21/03/2025, che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento, ha adottato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 01/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..

2. In riscontro alla nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\143 del 27/01/2025 e al sollecito di cui alla nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\496 del 19/03/2025, si è inoltre espressa la seguente Amministrazione interessata dal procedimento:

- la Provincia di Avellino - Settore 4, Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale di coordinamento e assetto del Territorio, con nota prot. 10979 del 07/03/2025, ha comunicato che “non si ritiene ravvisabile alcuna competenza dell'Ente Provincia in relazione alla funzione di coordinamento della pianificazione sovraordinata con particolare riferimento alla verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali e delle sue eventuali varianti con il vigente PTCP”, rappresentando altresì la sostanziale coerenza dell'intervento con la pianificazione a scala territoriale;

mentre le seguenti Amministrazioni interessate dal procedimento, pur regolarmente convocate, non hanno presentato pareri entro il termine perentorio di cui all'art. 166 comma 3 del d.lgs. 163/2006:

- Regione Campania - Direzione Generale per i lavori pubblici e la Protezione Civile, 50 18 03 Genio Civile - UOD Genio civile di Avellino, presidio protezione civile;



- Provincia di Avellino Settore 4. Sviluppo strategico e assetto del territorio, Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- Comunità Montana Ufita Forestazione – Difesa del suolo – Vincolo idrogeologico;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Come indicato nella Relazione istruttoria trasmessa dal Referente di Progetto di RFI S.p.A., il Soggetto Tecnico Italferr ha rappresentato che tutte le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti sono già recepite o accoglibili.

3. Nell'ambito del procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi dell'art. 166, comma 2 e 169, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni, come riportato nella relazione sulla pubblicizzazione della Società Italferr S.p.A., cod. IF2801E40ISAQ.00.00001 A, trasmessa a RFI con nota prot. DO.IC.PMIN1.0085887.25.U del 19/3/2025.

4. Sotto l'aspetto finanziario, i lavori oggetto della variante in esame non comportano - anche unitamente al costo delle altre varianti già approvate dal Soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. - il superamento del 50 per cento del valore del progetto definitivo assentito dal Commissario con Ordinanza n. 35/2018, quale limite fissato dall'art. 1, comma 15, del DL 32/2019 e s.m.i. per l'approvazione dei progetti di variante a cura del soggetto aggiudicatore.

DELIBERA

1. Approvazione del progetto esecutivo di variante

Le disposizioni del presente punto sono adottate dal Soggetto Aggiudicatore RFI S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 15, del D.L. 32/2019 e s.m.i..

1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 15, comma 1 del DL 32/2019 e s.m.i., 169, commi 5 e 6 e 166, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, applicabili in forza di quanto stabilito dall'art. 225, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, nonché ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., è approvato anche ai fini della dichiarazione della pubblica utilità e della compatibilità ambientale dell'opera, il progetto esecutivo della variante "VAR 46" - Viadotto VI02 Versante Grottaminarda, apportata al progetto definitivo del I lotto funzionale Apice



– Hirpinia del raddoppio della tratta ferroviaria Apice – Orsara, assentito dal Commissario con Ordinanza n. 35/2018;

1.2 l'approvazione di cui al punto 1.1 sostituisce a tutti gli effetti, ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, con le prescrizioni riportate nei pareri pervenuti nell'ambito dell'iter autorizzativo, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

2. Disposizioni finali

2.1 Il Referente di Progetto di RFI S.p.A. provvederà ad assicurare la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo della variante di cui al precedente punto 1.1;

2.2 Il Referente di Progetto di RFI S.p.A. curerà gli adempimenti per la trasmissione della presente delibera alle Amministrazioni/Enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto esecutivo delle varianti in argomento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Lucio Menta